

Modello B - Convenzione tipo per la costituzione di un Sistema formato da singole biblioteche situate all'interno del territorio di più UTI - art. 25, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 23/2015 (Norme regionali in materia di beni culturali)

CONVENZIONE

PER LA COSTITUZIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL GEMONESE CANAL DEL FERRO E VAL CANALE 2.0

Parti contraenti:

1. La **Biblioteca centro sistema** CIVICA BIBLIOTECA GLEMONENSE “don Valentino Baldissera” (ovvero Biblioteca di Gemona del Friuli), rappresentata da URBANI PAOLO nella sua qualità di Sindaco del Comune di GEMONA DEL FRIULI, con sede legale in Piazza Municipio - 1, codice fiscale 00311520308, autorizzato al presente atto con Delibera consiliare n. del

Le sotto indicate Biblioteche situate nel territorio dell'Unione territoriale intercomunale denominata “UTI del Gemonese” (di seguito, biblioteche aggregate):

2. Biblioteca di ARTEGNA , rappresentata da DAICI ALDO nella sua qualità di Sindaco del Comune di ARTEGNA, con sede legale in Piazza Marnico - 21, codice fiscale 82000370302 , autorizzato al presente atto con Delibera consiliare n. del
3. Biblioteca di BORDANO, rappresentata da BELLINA IVANA nella sua qualità di Sindaco del Comune di BORDANO, con sede legale in Piazza Rabin - 1, codice fiscale 00509860300, autorizzato al presente atto con Delibera consiliare n. del
4. Biblioteca di MONTENARS, rappresentata da SANDRUVI CLAUDIO nella sua qualità di Sindaco del Comune di MONTENARS, con sede legale in Borgo Isola - 2, codice fiscale 01322440304, autorizzato al presente atto con Delibera consiliare n. del
5. Biblioteca di TRASAGHIS, rappresentata da PICCO AUGUSTO nella sua qualità di Sindaco del Comune di TRASAGHIS, con sede legale in Piazza Unità d'Italia - 7, codice fiscale 00358150308, autorizzato al presente atto con Delibera consiliare n. del
6. Biblioteca di VENZONE, rappresentata da DI BERNARDO FABIO nella sua qualità di Sindaco del Comune di VENZONE, con sede legale in Piazza Municipio - 1, codice fiscale 82000610301, autorizzato al presente atto con Delibera consiliare n. del

Le sotto indicate Biblioteche situate nel territorio dell'Unione territoriale intercomunale denominata “UTI DEL CANAL DEL FERRO – VAL CANALE” (di seguito, biblioteche aggregate):

7. Biblioteca di CHIUSAFORTE, rappresentata da FUCCARO FABRIZIO nella sua qualità di Sindaco del Comune di CHIUSAFORTE, con sede legale in Piazza Pieroni - 1, codice fiscale 84002930307, autorizzato al presente atto con Delibera consiliare n. del
8. Biblioteca di MOGGIO UDINESE, rappresentata da FILAFERRO GIORGIO nella sua qualità di Sindaco del Comune di MOGGIO UDINESE, con sede legale in Piazza Uffici - 1, codice fiscale 84001550304, autorizzato al presente atto con Delibera consiliare n. del
9. Biblioteca di PONTEBBA, rappresentata da BUZZI IVAN nella sua qualità di Sindaco del Comune di PONTEBBA, con sede legale in Piazza Garibaldi - 1, codice fiscale 84000930309, autorizzato al presente atto con Delibera consiliare n. del
10. Biblioteca di RESIA, rappresentata da CHINESE SERGIO nella sua qualità di Sindaco del Comune di RESIA, con sede legale in Via Roma - 21, codice fiscale 84001610306, autorizzato al presente atto con Delibera consiliare n. del

11. Biblioteca di ente locale di RESIUTTA, rappresentata da NESICH FRANCESCO nella sua qualità di Sindaco del Comune di RESIUTTA, con sede legale in Via Nazionale - 20, codice fiscale 84001530306, autorizzato al presente atto con Delibera consiliare n. del
12. Biblioteca di ente locale di TARVISIO, rappresentata da ZANETTE RENZO nella sua qualità di Sindaco del Comune di TARVISIO, con sede legale in Via Roma - 3, codice fiscale 00251670303, autorizzato al presente atto con Delibera consiliare n. del

Premesso che:

- la legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), di seguito chiamata “legge”, ha completamente ridefinito le azioni regionali in materia di biblioteche, con contestuale abrogazione della previgente legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico);
- al fine di garantire a tutti i cittadini un adeguato servizio bibliotecario, la legge valorizza i patrimoni e l’attività delle biblioteche appartenenti a enti pubblici o a soggetti privati aperti al pubblico, e promuove lo sviluppo della rete bibliotecaria regionale, formata dai sistemi bibliotecari e dalle biblioteche di interesse regionale (art. 22, comma 1), e in particolare, per quanto concerne la costituzione e l’attività dei sistemi bibliotecari, prevede che:
 - i sistemi bibliotecari si realizzano mediante stipula di convenzioni tra la biblioteca centro sistema e le biblioteche di ente locale o di enti locali organizzati secondo le forme previste dall’art. 5 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative);
 - possono fare parte di un sistema bibliotecario le biblioteche pubbliche e private situate in una o più Unioni territoriali contigue (art.23, comma 5);
 - per la costituzione di un sistema bibliotecario comprendente biblioteche pubbliche e private situate nel territorio di più Unioni territoriali intercomunali è necessaria la previa intesa fra le Unioni territoriali interessate (art. 23, comma 5, della legge);
 - nel territorio di una singola Unione territoriale intercomunale può essere costituito un unico sistema bibliotecario; le biblioteche non possono far parte di più sistemi bibliotecari (art. 23, comma 6);
 - le biblioteche facenti parte del sistema bibliotecario realizzano servizi coordinati basati sull’ottimizzazione delle risorse economiche, su politiche di acquisto comuni o coordinate, sulla condivisione di strumenti e di risorse umane, sull’armonizzazione e sulla promozione delle attività di valorizzazione del patrimonio librario e documentale, tenendo conto delle finalità culturali, formative e sociali (art. 24, comma 1);
 - le biblioteche facenti parte del sistema bibliotecario implementano il catalogo collettivo e trasmettono alla biblioteca centro sistema i dati della propria attività per il rilevamento statistico regionale (art. 24, comma 2 e art. 31, comma 1, lettere b) e c));
 - possono aderire al sistema bibliotecario anche le biblioteche che rientrano nelle seguenti tipologie (art. 23, comma 4):
 - a) biblioteche gestite dalle scuole, Università e altri enti pubblici;
 - b) biblioteche appartenenti a privati, ad associazioni professionali, a istituti culturali, educativi e di ricerca, aperte al pubblico;
 - c) mediateche e videoteche aperte al pubblico;
 - l’ente gestore della biblioteca centro sistema ripartisce tra le biblioteche facenti parte del sistema stesso i finanziamenti ricevuti dalla Regione (art. 24, comma 3);
- il Regolamento attuativo della legge (art. 39, comma 1), emanato con D.P.Reg. n. 0236/Pres. del 07 dicembre 2016, definisce le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale e di criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 23/2015;
- la convenzione tipo predisposta ai sensi dell’art. 25, comma 1, lettera a), della legge e dell’art. 2, comma 2, lettera c) del Regolamento attuativo della legge, comprende anche la disciplina fondamentale per il funzionamento del sistema bibliotecario;

- la convenzione tipo con allegato lo schema di regolamento per il funzionamento dei sistemi è stata adottata con deliberazione della Giunta regionale n 1416 del 28 luglio 2017;
- in data 10 aprile 2017 è stato sottoscritto fra l'Unione territoriale intercomunale del Gemonese e l'Unione territoriale intercomunale del Canal del Ferro – Val Canale l'atto di intesa previsto dall'art. 23, comma 5, della legge;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1. Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2. Costituzione del Sistema

1. È costituito fra le parti contraenti, nell'ambito dei territori delle Unioni territoriali intercomunali "UTI DEL GEMONESE" e "UTI DEL CANAL DEL FERRO – VAL CANALE", il Sistema bibliotecario denominato "SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL GEMONESE CANAL DEL FERRO E VAL CANALE 2.0", di seguito "Sistema", quale strumento di gestione ordinaria delle attività e dei servizi documentari integrati, quale supporto tecnico per le biblioteche aderenti e quale strumento di promozione della lettura, delle opportunità di accesso ai servizi bibliotecari e di documentazione a favore dei cittadini.

2. Le funzioni di biblioteca centro sistema sono svolte dalla Biblioteca di Gemona del Friuli CIVICA BIBLIOTECA GLEMONENSE "don Valentino Baldissera"

ARTICOLO 3. Finalità e obiettivi

1. Il Sistema realizza servizi coordinati basati sull'ottimizzazione delle risorse economiche, sullo sviluppo di politiche culturali comuni, su politiche di acquisto comuni o coordinate, sulla condivisione di strumenti e di risorse umane, sull'armonizzazione e sulla promozione delle attività di valorizzazione del patrimonio librario e documentale, perseguendo le finalità di cui all'articolo art. 24, comma 1 della legge.
2. In particolare il Sistema persegue:
 - a) la promozione della lettura, della cultura e della conoscenza, con particolare attenzione al patrimonio linguistico italiano, friulano, sloveno e tedesco, nonché della cultura europea;
 - b) la promozione dell'autoformazione e del sostegno dell'aggiornamento formativo, anche in collaborazione con il sistema scolastico e universitario, nonché con le istituzioni e le associazioni culturali operanti nel territorio;
 - c) lo sviluppo della cultura democratica e di pace, garantendo uguaglianza di accesso alle conoscenze e alle opinioni, indipendentemente dalla razza, nazionalità, religione, cultura, idea politica, età, limiti di apprendimento, sesso o orientamento sessuale degli utenti;
 - d) il rafforzamento dell'identità culturale delle comunità locali, nella sua dimensione plurale, dinamica e multiculturale;
 - e) l'inclusione sociale, attraverso l'uso diffuso dei mezzi di informazione e di comunicazione, favorendo l'utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione;
 - f) l'integrazione delle categorie svantaggiate e dei disabili attraverso l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi bibliotecari.
3. Per il perseguimento delle sopra richiamate finalità, il Sistema assume come propri obiettivi:
 - a) l'integrazione dei sistemi informativi esistenti nel proprio ambito e la realizzazione della omogeneità dei criteri nella valorizzazione e fruizione del patrimonio librario e documentale mediante la formulazione di Carte dei servizi comuni;
 - b) l'armonizzazione dei programmi informatici e telematici, al fine di favorire la conoscenza e l'utilizzazione delle risorse documentarie delle biblioteche aderenti e delle altre biblioteche aperte al pubblico, esistenti sul territorio regionale, nonché l'accesso alla rete nazionale delle informazioni bibliografiche;

- c) la formazione di un catalogo collettivo;
- d) il rilevamento periodico dei dati statistici per la conoscenza e la valutazione dello stato delle strutture, dei servizi e dell'utenza, anche in funzione di quanto da comunicare all'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 24, comma 2 e dell'art. 31 comma 1, lett. b) e c) della legge;
- e) il coordinamento degli acquisti di attrezzature e di materiale documentario anche attraverso forme centralizzate, nel rispetto dell'autonomia delle singole istituzioni bibliotecarie;
- f) il coordinamento o la gestione di servizi centralizzati di carattere biblioteconomico, nonché di tipo amministrativo e di carattere generale comuni alle biblioteche aderenti;
- g) la promozione e la realizzazione di forme comuni di pubblicità relative ai servizi del Sistema e alla sua dotazione documentale oltre che di iniziative culturali comuni di promozione della lettura;
- h) la promozione di forme di collaborazione con altri sistemi bibliotecari e con strutture e servizi socioculturali, oltre che con realtà bibliotecarie omogenee sia a livello nazionale che internazionale;
- i) la fornitura di ogni altro tipo di servizio, di supporto e di consulenza richiesto dalle biblioteche aderenti e concordato all'interno del Sistema stesso.

ARTICOLO 4. Sede

1. Il Sistema ha sede presso il Comune di Gemona del Friuli, Biblioteca centro sistema.

ARTICOLO 5. Condizioni di partecipazione e di accesso

1. La Biblioteca centro sistema e le biblioteche aggregate assicurano un orario di apertura al pubblico corrispondente al valore atteso degli standard obiettivo dinamici approvati dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b) e comma 4 del regolamento attuativo della legge, con deliberazione n. 90 del 20.01.2017.
2. La Biblioteca centro sistema e le biblioteche aggregate assicurano inoltre il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) disporre di personale qualificato, soggetto a formazione permanente in materia;
 - b) fornire l'accesso libero e gratuito a Internet, con le sole limitazioni disposte dalla normativa vigente;
 - c) disporre di un apposito stanziamento nel Bilancio dell'Ente gestore, per l'acquisto beni, servizi e prestazioni per la biblioteca stessa;
 - d) provvedere all'incremento annuale del patrimonio librario e documentario corrente;
 - e) gestire eventuali altre funzioni.
3. Possono aderire al Sistema anche le biblioteche che rientrano nella tipologia di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a), b), c) della legge ed assicurano il rispetto delle medesime condizioni di cui ai commi 2 e 3.

ARTICOLO 6. Regolamento per il funzionamento del Sistema

1. Gli organi, gli atti fondamentali e le modalità di funzionamento del Sistema sono disciplinati dal regolamento allegato alla presente Convenzione quale sua parte integrante.

ARTICOLO 7. Durata

1. La durata della presente Convenzione è stabilita in 5 anni dalla sua sottoscrizione ed è tacitamente rinnovata per il medesimo periodo.

ARTICOLO 8. Recesso

1. Le singole biblioteche aggregate, che intendano recedere dal Sistema devono:
 - a) dare preavviso di almeno quarantacinque giorni con atto dell'organo competente;
 - b) regolarizzare previamente la propria partecipazione finanziaria mediante la liquidazione, nei confronti dell'Ente gestore della Biblioteca centro sistema, della quota obbligatoria relativa all'esercizio finanziario dell'anno in cui si presenta la richiesta di recesso.

2. Il recesso non comporta automaticamente lo scioglimento del Sistema.

ARTICOLO 9. Limiti d'uso

1. Non sono ammesse:

- a) attività che deliberatamente cerchino di consentire l'accesso non autorizzato alle risorse connesse alla rete di Sistema, o che influenzino negativamente la sua regolare operatività, e ne restringano l'utilizzabilità e le prestazioni per gli altri utenti;
- b) attività che violino la riservatezza degli utenti.

Letto, approvato e sottoscritto

Gemona del Friuli,

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

ARTICOLO 1. Organi del Sistema

1. Sono organi del Sistema:

- a) la Conferenza, composta dai Sindaci e dai legali rappresentanti degli Enti gestori delle biblioteche che fanno parte del sistema, o dai loro delegati;
- b) il Presidente della Conferenza, eletto dalla medesima al proprio interno;
- c) la Commissione tecnica.

ARTICOLO 2. Atti fondamentali del Sistema

1. Sono atti fondamentali del Sistema:

- a) il programma triennale, che fissa gli obiettivi e le linee di indirizzo dell'attività nel medio periodo, ed il piano attuativo annuale, recante l'indicazione delle risorse umane, finanziarie e tecniche per la loro attuazione;
- b) il consuntivo annuale e la relazione illustrativa sullo stato del Sistema e delle biblioteche che ne fanno parte, sulle attività svolte e sui servizi resi.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati dalla Conferenza.

ARTICOLO 3.

Compiti della Conferenza

1. Spetta alla Conferenza la definizione e l'approvazione:

- a) dei criteri per la determinazione delle quote per il finanziamento del Sistema a carico degli Enti gestori delle biblioteche che ne fanno parte;
- b) dei criteri di ripartizione, da parte della Biblioteca centro sistema, degli apporti finanziari degli Enti gestori delle biblioteche che fanno parte del Sistema stesso, nonché dei contributi della Regione e degli altri fondi comuni;
- c) dei criteri per la definizione dei rapporti patrimoniali fra gli Enti gestori delle biblioteche facenti parte del Sistema.

2. Spetta, inoltre, alla Conferenza l'approvazione:

- a) delle modalità di attuazione delle attività del Sistema in funzione alle finalità espresse all'art. 3 della Convenzione;
- b) del programma triennale, del piano attuativo annuale e del conto consuntivo dell'anno precedente, corredato della relazione illustrativa sullo stato del Sistema e delle biblioteche che ne fanno parte, sulle attività svolte e sui servizi resi;
- c) delle eventuali proposte di modifiche della Convenzione;
- d) delle proposte di convenzione per la cooperazione nel settore con altri soggetti pubblici o privati, titolari di raccolte librerie e archivistiche;
- e) *(indicazione di altri eventuali compiti).*

3. La Conferenza ha il compito altresì di:

- a) nominare il Coordinatore del Sistema;
- b) valutare e accettare le eventuali richieste di adesione al Sistema di altre biblioteche pubbliche e private; l'accettazione da parte della Conferenza dovrà comunque essere formalizzata entro il 1° novembre successivo alla data della richiesta.

ARTICOLO 4. Modalità di funzionamento della Conferenza

1. La Conferenza si riunisce di regola almeno due volte all'anno ed è convocata dal Presidente. Può inoltre essere convocata qualora ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti.

2. L'avviso di convocazione deve essere recapitato almeno cinque giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

3. Per la validità della Conferenza è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

4. Alla Conferenza partecipa anche il Coordinatore del Sistema, o un suo delegato, in qualità di segretario verbalizzante.

ARTICOLO 5. Compiti del Presidente della Conferenza

1. Il Presidente:

- a) convoca e presiede la Conferenza;
- b) sovrintende all'attuazione del programma triennale e del piano attuativo annuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
- c) svolge le funzioni di rappresentanza del Sistema e tiene i rapporti con le Amministrazioni comunali, la Regione e gli altri Enti pubblici e privati;
- d) informa la Conferenza sulle decisioni assunte dall'Ente gestore della Biblioteca centro sistema;
- e) attende ad altri adempimenti che gli siano demandati dalla Conferenza stessa.

ARTICOLO 6. Coordinatore del Sistema

1. La Conferenza nomina un Coordinatore del Sistema con il compito di curare la realizzazione di tutte le attività del Sistema medesimo secondo gli indirizzi programmatici indicati dalla Conferenza stessa e concordati all'interno della Commissione tecnica di cui all'articolo 7.

2. Il Coordinatore del Sistema, in particolare:

- a) convoca e coordina la Commissione tecnica;
- b) assicura il raccordo fra la Conferenza e la Commissione tecnica;
- c) assiste alle sedute della Conferenza e ne redige i verbali;
- d) concorre, nell'ambito della Commissione tecnica, alla formulazione degli schemi del programma triennale e del piano attuativo annuale;
- e) provvede alla realizzazione del piano annuale e all'organizzazione dei servizi centralizzati del Sistema, attuando le proposte della Commissione tecnica;
- f) predispone il consuntivo annuale e la relazione illustrativa sullo stato del Sistema e delle biblioteche che ne fanno parte, sulle attività svolte e sui servizi resi, da inviare alla Conferenza.

ARTICOLO 7. Commissione tecnica

1. La Commissione tecnica è composta dai responsabili, o loro delegati, delle biblioteche che fanno parte del Sistema e dal Coordinatore del Sistema. Possono partecipare alla Commissione tecnica, quando richiesti, anche esperti esterni, in qualità di consulenti.

2. La Commissione tecnica è convocata dal Coordinatore del Sistema, per problemi specifici e urgenti, anche su richiesta avanzata da un numero pari ad almeno la metà del numero dei responsabili delle biblioteche facenti parte del Sistema stesso. Le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti. Al termine di ogni riunione viene redatto il verbale dei lavori che viene inviato ai componenti della Conferenza.

3. Alla Commissione tecnica spetta:

- a) esercitare funzioni scientifiche, tecniche e organizzative per il funzionamento del Sistema;
- b) proporre le forme di coordinamento delle principali procedure di gestione del patrimonio bibliografico-documentale delle biblioteche che fanno parte del Sistema;
- c) elaborare proposte di revisione e sviluppo dei servizi;
- d) redigere la Carta dei servizi;
- e) proporre alla Conferenza gli schemi del programma triennale e del piano attuativo annuale;
- f) elaborare ogni anno una relazione tecnico-statistica sul funzionamento del Sistema e delle singole biblioteche che ne fanno parte, da fornire alla Regione;
- g) svolgere tutti gli altri incarichi che, nell'ambito delle proprie competenze, le vengono affidati da parte del Presidente della Conferenza;
- h) *(indicazione di altri eventuali compiti).*

ARTICOLO 8. Programma triennale e piano attuativo annuale

1. Il programma triennale e il piano attuativo annuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) definiscono:

- a) le iniziative da realizzare per il consolidamento, la promozione e lo sviluppo del Sistema, anche attraverso specifici interventi su singole realtà bibliotecarie che svolgono attività e progetti particolarmente significativi;
 - b) i servizi da privilegiare e da sviluppare per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi indicati nella Convenzione all'art. 3;
 - c) le forme di cooperazione da porre in essere con soggetti pubblici o privati mediante la stipula di apposite convenzioni;
 - d) le spese previste per le iniziative, gli interventi e i servizi di cui alle lettere a), b) e c);
 - e) le entrate previste a fronte delle quote annuali a carico degli Enti gestori delle biblioteche partecipanti al Sistema, nonché a fronte dell'importo dei contributi regionali, stimato in misura pari a quello ottenuto nell'anno precedente, da destinare alle iniziative, agli interventi e ai servizi di cui alle lettere a), b) e c);
 - f) le modalità di verifica dei risultati rispetto agli indirizzi e alle previsioni contenute negli strumenti di programmazione regionale nel settore.
2. Ai fini della approvazione degli atti programmatici di cui al comma 1, la Conferenza si riunisce entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di competenza per discutere i relativi schemi elaborati dalla Commissione tecnica.
3. In occasione della definizione del piano attuativo annuale possono essere apportati aggiornamenti e variazioni al programma triennale.

Articolo 9. Finanziamento

1. Al finanziamento del Sistema si provvede con fondi costituiti da:
- a) le quote degli Enti gestori delle biblioteche che fanno parte del Sistema, determinate annualmente secondo i criteri approvati dalla Conferenza; a tal fine ciascun Ente, entro il mese di giugno, eroga il 100% delle quote annuali all'Ente gestore della Biblioteca centro sistema;
 - b) i contributi assegnati dalla Regione;
 - c) i proventi derivanti dalla gestione dei servizi, delle attrezzature e delle iniziative promosse dal Sistema;
 - d) altre entrate ordinarie e straordinarie.

ARTICOLO 10. Personale e beni del Sistema

1. Per lo svolgimento delle attività del Sistema potranno essere utilizzati, nel rispetto della normativa vigente:
- a) personale qualificato, dipendente degli Enti gestori delle biblioteche facenti parte del Sistema;
 - b) altro personale dipendente degli Enti suddetti;
 - c) ulteriori risorse umane, le cui prestazioni siano state acquisite a vario titolo dagli Enti stessi.
2. I beni acquistati con i fondi del Sistema sono assegnati all'Ente gestore della Biblioteca centro sistema, il quale provvede ad una inventariazione separata. In caso di scioglimento del Sistema, i rapporti patrimoniali tra gli Enti gestori delle biblioteche che ne facevano parte sono regolati in base ai criteri definiti dalla Conferenza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c).

Letto, approvato e sottoscritto

() Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. c) del Regolamento di attuazione, approvato con D.P.Reg. n. 0236/Pres. dd. 07 dicembre 2016, i contenuti della presente Convenzione tipo e dell'annesso schema di regolamento sono elementi necessari ai fini della predisposizione delle convenzioni costitutive dei Sistemi bibliotecari e della successiva individuazione dei Sistemi stessi con deliberazione della Giunta regionale. In sede di stipula delle singole convenzioni costitutive sono pertanto ammissibili solo variazioni testuali che non comportino alcuno scostamento sostanziale rispetto ai contenuti del presente modello.*